



# COMUNE DI BIANZANO

Prov. di Bergamo Via Chiesa 7 tel. 035 814001 fax 035 816556  
e.mail info@comune.bianzano.bg.it

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n.ro 5  
del 11-05-2023

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
PER L'ANNO 2023.**

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di maggio alle ore 20:30 nella sede delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

|                             |                 |                    |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>NERELLA ZENONI</b>       | <b>Presente</b> | <b>SINDACO</b>     |
| <b>TIZIANO DALL'ANGELO</b>  | <b>Presente</b> | <b>VICESINDACO</b> |
| <b>ALESSANDRO SUARDI</b>    | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>OMAR SILVANO PATELLI</b> | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>GESSICA MADASCHI</b>     | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>BENITO BOSIO</b>         | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>ANGELO PIETRO SUARDI</b> | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>CLAUDIO BETTONI</b>      | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>VITO FIORE</b>           | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>MARCO PIZIO</b>          | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |
| <b>CATERINA BOSIO</b>       | <b>Presente</b> | <b>CONSIGLIERE</b> |

Assessori esterni:

Totali presenti n. 11

Totali assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGAMELLI FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra cav. rag. NERELLA ZENONI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000, mediante sottoscrizione dei Funzionari responsabili;

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...* »;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**LETTI** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: «*650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.*»

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «*169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: «*683. Il consiglio comunale*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.5 del 11-05-2023 COMUNE DI BIANZANO

*deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**VISTO** altresì l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 12.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022- 2025;

**DATO ATTO** che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

**CONSIDERATO** che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento; • per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 79.064,00 e comprende i costi fissi, pari al 30% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 70 %;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia

familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**DATO ATTO** che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**VISTO** le tariffe TARI ANNO 2023 determinate sulla base dei coefficienti di cui sopra;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo con provvedimento n. 393 del 27.12.2022 pari al 5%;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: « 15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

**RILEVATO** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. n. 158/1999;

Con voti favorevoli n.ro 9, contrari 2 (Pizio Marco – Bosio Caterina), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

**DI DETERMINARE** per l'anno 2023, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche:

| <b>UTENZE DOMESTICHE</b> |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                          | <b>TARIFFE ANNO 2022</b> |                          | <b>TARIFFE ANNO 2023</b> |                          |
| <i>Occupanti</i>         | <i>Tariffa fissa</i>     | <i>Tariffa variabile</i> | <i>Tariffa fissa</i>     | <i>Tariffa variabile</i> |
| 1                        | 0,2879                   | 36,20                    | 0,3002                   | 34,94                    |
| 2                        | 0,3359                   | 59,02                    | 0,3503                   | 56,97                    |
| 3                        | 0,3701                   | 75,42                    | 0,3860                   | 72,80                    |
| 4                        | 0,3976                   | 77,39                    | 0,4146                   | 74,70                    |
| 5                        | 0,4250                   | 95,09                    | 0,4432                   | 91,79                    |
| 6                        | 0,4455                   | 111,49                   | 0,4646                   | 107,61                   |

**DI DETERMINARE** per l'anno 2023 le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze non domestiche, dando atto che le tariffe con le relative riduzioni applicate sono le medesime dell'esercizio 2021 e 2022 e che la conseguente mancata entrata verrà finanziata utilizzando fondi propri di bilancio;

| <b>UTENZE NON DOMESTICHE tariffe anno 2023</b>    |                      |                          |                  |
|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <i>Occupanti</i>                                  | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> | <i>Riduzioni</i> |
| Uffici-Agenzie-studi professionali                | 1.2832               | 1,5643                   | 46%              |
| Attività artigianali (Falegname-Elettricista ecc) | 1,5809               | 1,1241                   | 20%              |
| Attività artigianali (Parrucchieri-Estetiste ecc) | 1,5809               | 1,1241                   | 46%              |
| Carrozzerie – Autofficina                         | 1,1805               | 1,4385                   | 20%              |
| Attività industriali con capannoni di produzione  | 0,7057               | 0,6669                   | 20%              |
| Ristoranti – Pizzerie                             | 3,1052               | 6,9522                   | 46%              |
| Bar Caffè                                         | 4,6707               | 5,6816                   | 46%              |
| Supermercati – Generi alimentari                  | 2,2584               | 2,7494                   | 20%              |
| Plurilicenze alimentari e/o miste                 | 0,9880               | 1,1994                   | 46%              |

**DI DARE ATTO**, che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo con provvedimento n. 393 del 27.12.2022 pari al 5%.

**DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Data: 11-05-2023

Il Responsabile del servizio  
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Data: 11-05-2023

Il Responsabile del servizio  
Dott. FRANCESCO BERGAMELLI

IL PRESIDENTE  
cav. rag. NERELLA ZENONI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BERGAMELLI Dott. FRANCESCO

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.*